



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 10 del 31/07/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

1) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Laroussi Anis, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD F.C. Grifone Soccer ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., nonché della società A.S.D. F.C. Grifone Soccer a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare alla società F.C. Grifone Soccer l'ammenda di euro 334,00.

Di ritenere, altresì, il sig. Laroussi Anis responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n.4 gare.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

2) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico della sig.ra Stefania Reggi, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società F.C. Grifone Soccer, per rispondere della violazione dell'art. 4, c.1, e dell'art. 32, c.2, del CGS in relazione a quanto previsto dagli art. 39, c.1, e 43, c.1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, c.1, dello Statuto Federale, della sig.ra Sara Ciaravolo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la società F.C. Grifone Soccer, per rispondere della violazione dell'art. 4, c.1, del CGS anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, c.1 e 5, delle N.O.I.F., del sig. Riccardo Sbarigia, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, c.2, del CGS all'interno e nell'interesse della società F.C. Grifone Soccer, per rispondere della violazione degli artt. 4, c.1, e 32, c.2, del CGS anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, c.1, e dall'art 43, c.1, delle N.O.I.F., nonché della società F.C. Grifone Soccer a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, c.1 e 2, del CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per accertare la regolarità del tesseramento del calciatore Sbarigia Riccardo con la società F.C. Grifone Soccer per la stagione sportiva 2025/2026, sospendendo ogni altra decisione sul merito all'esito della deliberazione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

3) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico della Società A.S.D. United S.Lorenzo Castelforte a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare alla società United S.Lorenzo Castelforte l'ammenda di euro 867,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 31 luglio 2026
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato